



REGIONE del VENETO
Sezione Prevenzione e Sanità pubblica

Progetto Regionale FAS
“Fitosanitari - Ambiente - Salute”



**Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio
e sull'impiego dei prodotti fitosanitari – anno 2014**

P.Re.fit. 2014

-manuale operativo-

P.Re.fit. 2014

Il Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari 2014 (P.Re.fit. 2014), in attuazione dell'art. 17 D.Lgs. 17.3.1995 n. 194 e della più recente normativa in materia di prodotti fitosanitari, corrisponde all'obiettivo di favorire nell'anno 2014 una sistematica attività di vigilanza da parte delle Aziende ULSS nei contesti di vendita ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, realizzando in tal modo un effettivo ed efficace intervento di prevenzione sanitaria e di tutela della salute, in connessione al fenomeno dei prodotti fitosanitari nella nostra regione.

Gli indirizzi programmatici dell'attività di controllo, ponendosi in continuità con la stessa attività di vigilanza svolta negli anni precedenti, costituiscono una guida per un razionale ed uniforme svolgimento delle operazioni che ciascuna Azienda ULSS potrà condurre nel territorio di competenza, secondo le caratteristiche e le esigenze del particolare contesto.

Il P.Re.fit. 2014 è ispirato ai principi della Direttiva 2009/128 e alla normativa di attuazione in ambito nazionale, costituita dal D.Lgs 14.8.2012 n. 150 e dal Decreto Interministeriale del 22.1.2014 di approvazione del "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (PAN).

Nella compilazione del verbale di sopralluogo, al fine di facilitare la rilevazione dei dati riguardanti il controllo è opportuno fare riferimento, in termini operativi, alle "Check list conoscitive" di cui alla DGR n. 1166 del 23.3.2010 "Piano regionale annuale di controllo su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari (P.Re.fit. 2010)".

Il risultato complessivo dell'attività di controllo, condotta secondo le scadenze previste con il presente manuale operativo, sarà inviato al Ministero della Salute, per la successiva trasmissione degli stessi dati all'Unione Europea.

Le allegate "Schede di rendicontazione dell'attività di vigilanza" connesse al Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari anno 2014, **Allegato B**, sono da compilare in ogni loro parte e da sottoscrivere, anche in caso di assenza di dati.

Le "Schede di rendicontazione dell'attività di vigilanza", debitamente compilate, dovranno essere trasmesse, con nota accompagnatoria a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS all'Autorità regionale competente (Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino") e per conoscenza anche alla Sezione Prevenzione e Sanità pubblica entro il **15/02/2015**, come già stabilito per l'anno 2013 con la DGR n. 1137 del 5.7.2013.

L'unica scheda che andrà inviata all'Autorità incaricata – l'Azienda ULSS n. 4 – nonché, per conoscenza, alla Sezione Prevenzione e Sanità pubblica e all'ARPAV **entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014** è la scheda relativa al controllo dei prodotti fitosanitari revocati, considerata l'importanza del tempestivo monitoraggio tempestivo di questi prodotti da effettuare.

L'Azienda ULSS n. 4 – in quanto "Autorità competente per il coordinamento territoriale" – acquisiti da parte delle Aziende ULSS i dati sull'attività di controllo effettuata, invierà il quadro complessivo della vigilanza svolta in ambito regionale alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica entro il **30/04/2015** e al Ministero della Salute entro il **30/05/2015**, per i successivi adempimenti richiesti dagli organismi comunitari.

Ogni Dipartimento di Prevenzione svolgerà l'attività di vigilanza sulla base di un "**Piano aziendale**" **in materia di prodotti fitosanitari e tutela della salute, individuando i Servizi coinvolti ed il personale incaricato, in modo che tutti gli interventi vengano svolti in coordinamento tra gli operatori**. Nel caso di interventi congiunti, ciascun Servizio interverrà per il proprio ambito di competenza. Nel "Piano aziendale" dovranno essere specificati i criteri di individuazione delle rivendite, delle aziende agricole e degli ambiti extragricoli presso cui verrà effettuata l'attività di controllo, secondo una valutazione del rischio sanitario e considerati i dati relativi ai controlli effettuati presso i punti vendita e presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari nel corso degli anni precedenti.

Il controllo sul commercio dei prodotti fitosanitari

Si riporta di seguito la tabella relativa al numero dei punti vendita autorizzati che le Aziende ULSS hanno segnalato come esistenti nel territorio di propria competenza nell'anno 2013.

AZIENDE ULSS DEL VENETO	Numero rivendite
Azienda ULSS 1 di Belluno	9
Azienda ULSS 2 di Feltre	15
Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa	27
Azienda ULSS 4 Alto vicentino	40
Azienda ULSS 5 Ovest vicentino	29
Azienda ULSS 6 di Vicenza	54
Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo	65
Azienda ULSS 8 di Asolo	60
Azienda ULSS 9 di Treviso	101
Azienda ULSS 10 Veneto orientale	53
Azienda ULSS 12 Veneziana	13
Azienda ULSS 13 di Mirano	32
Azienda ULSS 14 di Chioggia	9
Azienda ULSS 15 Alta padovana	56
Azienda ULSS 16 di Padova	32
Azienda ULSS 17 di Este	56
Azienda ULSS 18 di Rovigo	42
Azienda ULSS 19 di Adria	17
Azienda ULSS 20 di Verona	51
Azienda ULSS 21 di Legnago	49
Azienda ULSS 22 di Bussolengo	43
TOTALE SU SCALA REGIONALE	853

a) i sopralluoghi presso gli esercizi di vendita

A livello regionale è fissato l'obiettivo, in capo a ciascuna Azienda ULSS, di effettuare un numero di sopralluoghi minimo corrispondente ad un terzo degli esercizi esistenti sul territorio di competenza, tenendo conto della necessità di svolgere un'attenta attività di vigilanza sulle rivendite che in precedenza hanno evidenziato irregolarità di varia natura e condizioni critiche nella gestione dei locali di vendita.

A tal proposito, si evidenzia quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni e PP.AA. dell'08/04/2009 che, nell'adottare il Piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari aveva evidenziato, in riferimento al controllo presso le rivendite, la necessità di una "frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e di esercizi di vendita, calcolata sulla media di tre anni, non inferiore ad un sopralluogo ispettivo per anno" e che "la frequenza dei sopralluoghi ispettivi deve essere rapportata alle caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita nonché ad eventuali situazioni di inadempimento degli stessi risultanti da precedenti attività ispettive".

Sulla scorta dell'attività di vigilanza degli anni precedenti, si ritiene che il livello minimo di un terzo delle rivendite da controllare nell'anno 2014 e nel territorio regionale veneto costituisca un obiettivo finalizzato a garantire un'efficace vigilanza sul commercio dei prodotti fitosanitari, adottando il criterio di base per cui nel triennio sono oggetto di controllo tutte le rivendite esistenti nel territorio di competenza della singola Azienda ULSS.

Nel numero dei controlli effettuati vanno inclusi i sopralluoghi svolti relativamente ai prodotti fitosanitari revocati. Lo stesso risultato potrà essere raggiunto controllando anche "categorie di rivendite a rischio" (es. ferramenta, hobbistica, vivai ed altro).

Al fine di facilitare il raggiungimento del livello di risultato da assicurare da parte di ogni Azienda ULSS (1/3 delle rivendite presenti sul territorio di competenza), è quindi da considerare la suddetta tabella che evidenzia il numero delle rivendite esistente nell'anno 2013, numero derivante dalla segnalazione pervenuta dalle stesse Azienda ULSS alla Sezione Prevenzione e Sanità pubblica.

La conduzione dell'attività di controllo sanitario si tradurrà in una completa ricognizione sulle condizioni dei locali di vendita, sotto i vari profili da considerare ("carenze strutturali" e "carenze gestionali"), affinché sia verificato il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni per tutelare la salute degli operatori addetti alla vendita, degli acquirenti i prodotti fitosanitari, dei consumatori e della popolazione in generale.

Tra le "carenze strutturali" riscontrate nell'attività di vigilanza 2013 presso i venditori di prodotti fitosanitari, ricorrenti sono i locali di deposito non adeguati, la mancanza della cartellonistica di segnalazione sulla presenza dei prodotti in questione ed i dispositivi di protezione individuali (DPI) non verificati nella loro funzionalità. Tra le "carenze gestionali" nell'ambito della vendita dei prodotti fitosanitari, è da annoverare l'assenza della scheda di sicurezza dei prodotti fitosanitari.

Pertanto, nell'attività di controllo 2014 presso le rivendite di prodotti fitosanitari dovranno essere considerate le situazioni strutturali e gestionali con particolare riferimento alle suddette criticità, nonché alle condizioni di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla verifica della presenza dei prodotti fitosanitari non autorizzati, revocati o scaduti.

A riguardo si sottolinea la necessità di consultare attentamente le specifiche banche dati oggi esistenti secondo modalità che consentano, per ogni singolo prodotto, la conoscenza e l'aggiornamento dei decreti ministeriali di autorizzazione, sospensione e revoca degli stessi prodotti fitosanitari. In tal senso, l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" assicurerà un supporto informativo al fine di facilitare la ricognizione da effettuare da parte di ciascuna Azienda ULSS.

I dati complessivi dell'annuale attività ispettiva, con il numero di ispezioni totali effettuate e con l'ulteriore specificazione della tipologia delle infrazioni riscontrate secondo le voci evidenziate, dovranno essere inseriti da parte di ciascuna Azienda ULSS utilizzando la *scheda a*) di cui alle "Schede di rendicontazione dell'attività di vigilanza" (**Allegato B**), connesse al Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari", scheda comprendente il prospetto relativo al "Controllo delle etichette".

Nella compilazione della suddetta scheda, allorquando si inserisce il numero delle infrazioni (colonna "infrazioni"), si dovranno considerare esclusivamente le irregolarità che hanno comportato l'adozione di sanzioni secondo la vigente normativa, mentre nella colonna "osservazioni o indicazioni correttive" andrà indicato il numero di criticità che, seppur segnalate, non hanno dato luogo all'adozione di sanzioni secondo la vigente normativa.

b) campionamento per la verifica del contenuto del prodotto fitosanitario

I controlli finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive, sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 29, 30, 31 e 32 del DPR 23.4.2001 n. 290.

Tali controlli riguardano l'accertamento della corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato e la verifica della presenza di eventuali "impurezze" dello stesso prodotto.

Il controllo in questione è elemento essenziale al fine di mantenere costante l'attenzione sulla qualità e sull'origine dei prodotti fitosanitari in commercio.

Il campionamento della sostanza attiva da analizzare è affidato ad alcune Aziende ULSS, adottando un criterio di avvicendamento rispetto agli anni precedenti.

Secondo modalità definite dalla DGR n. 136/2003 in base a quanto previsto con il DPR n. 290/2001, i campionamenti saranno effettuati presso rivendite di prodotti fitosanitari e depositi di smistamento degli stabilimenti di produzione che effettuano vendite dirette agli utilizzatori degli stessi preparati.

Si conferma nell'anno 2014 il numero totale di 7 campionamenti in ambito regionale, da effettuarsi per le sostanze attive che sono considerate di maggior interesse in riferimento all'area di competenza di ciascuna delle Aziende ULSS individuate per l'effettuazione del campionamento, privilegiando i formulati prodotti dalle ditte produttrici di piccole dimensioni e/o di importazione dei Paesi extra UE.

Nella fase di campionamento pertanto dovranno essere scelte principalmente sostanze attive registrate come "importazione parallela".

Le Aziende ULSS interessate all'effettuazione del campionamento, con le relative sostanze da analizzare, sono:

<i>Azienda ULSS</i>	<i>sostanza</i>
n. 1 di Belluno	Glyphosate
n. 6 di Vicenza	Zeta Cipermetrina
n. 9 di Treviso	Fosetyl aluminium
n. 13 di Mirano	Acrinatrina
n. 15 "Alta Padovana"	Deltametrina
n. 19 di Adria	Tebuconazolo
n. 20 di Verona	Fenexamide

I campioni prelevati saranno inviati, entro il **31.10.2014**, al Dipartimento Regionale Laboratori - Servizio laboratorio Provinciale ARPAV di Verona, via Dominutti, 8 37135 Verona (Responsabile del laboratorio: dott.ssa Francesca Daprà (tel. 045.8016904) - Riferimento: Ufficio Accettazione (tel. 045/8016601).

I rapporti delle analisi saranno quindi trasmessi, entro il 31.01.2015, dal suddetto Servizio Laboratorio alle Aziende ULSS che hanno effettuato il campionamento e, per conoscenza, all'Azienda ULSS n. 4 (Autorità competente regionale) e alla Sezione Prevenzione e Sanità pubblica, consentendo ai Dipartimenti di Prevenzione di completare le "Schede di rendicontazione dell'attività di vigilanza" di competenza, di cui all'**Allegato B**, entro il 15.02.2015.

A tal fine, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS assegnataria dello stesso campionamento compilerà la *scheda b*) di cui alle "Schede di rendicontazione dell'attività di vigilanza" (**Allegato B**) connesse al Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari", evidenziando l'avvenuto campionamento e il risultato della relativa analisi di laboratorio effettuata ed allegando lo stesso rapporto di prova, emesso dal Servizio Laboratorio dell'ARPAV.

e) Verifica su dati derivanti dalle dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari

Nell'anno 2014 l'attività di controllo prevede la verifica di quelle situazioni che, sulla base delle dichiarazioni di vendita anno 2013, sono indicative di possibili casi di vendita di prodotti fitosanitari avvenuta in periodo di non autorizzazione e di revoca della stessa.

L'Azienda ULSS nel cui territorio di competenza è stata evidenziata un'irregolare vendita di prodotti fitosanitari sulla base dei dati di vendita anno 2013, provvederà al controllo presso ciascuna rivendita oggetto di segnalazione e, in relazione agli elementi riscontrati, compilerà la *scheda c*) "Rilevazione delle non conformità delle dichiarazioni di vendita prodotti fitosanitari" di cui alle "Schede di rendicontazione dell'attività di vigilanza" (**Allegato B**).

Considerata l'importanza del tempestivo monitoraggio da effettuare a riguardo, la suddetta *scheda c*) dovrà essere comunque compilata ed inviata, **entro il termine ultimo del 31.12.2014**, alla "Autorità competente per il coordinamento territoriale" (Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino") e, per conoscenza, alla Sezione Prevenzione e Sanità pubblica e all'ARPAV.

Il controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari (Allegato B, scheda d)

I sopralluoghi nella fase di utilizzazione dei prodotti fitosanitari sono effettuati nelle sedi (ambiti agricoli ed extra agricoli) e secondo le modalità previste con la DGR n. 136 del 31.1.2003. Il controllo presso gli utilizzatori è ispirato alle indicazioni del D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 ed al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Decreto Interministeriale 22.1.2014), considerando che le verifiche assumono la finalità di riscontrare come le aziende agricole i Comuni e altri enti, pubblici e privati, siano in grado di assicurare la protezione della popolazione e dei gruppi vulnerabili, in quanto la loro tutela è obiettivo prioritario di prevenzione sanitaria.

Nel confermare il criterio di assegnazione del numero di ispezioni da effettuare da parte di ciascuna Azienda ULSS in ragione della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) e della consistenza numerica delle imprese agricole all'interno dei territori di competenza, il numero complessivo dei controlli da effettuare è **1050**, ripartito tra le Aziende ULSS come evidenziato nella seguente tabella:

<i>Azienda ULSS</i>	<i>n° sopralluoghi</i>
Azienda ULSS n. 1 di Belluno	25
Azienda ULSS n. 2 di Feltre	25
Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Gr.	38
Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino"	26
Azienda ULSS n. 5 "Ovest Vicentino"	25
Azienda ULSS n. 6 di Vicenza	60
Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo	38
Azienda ULSS n. 8 di Asolo	64
Azienda ULSS n. 9 di Treviso	65
Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"	62
Azienda ULSS n. 12 Veneziana	25
Azienda ULSS n. 13 di Mirano	50
Azienda ULSS n. 14 di Chioggia	50
Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana"	77
Azienda ULSS n. 16 di Padova	50
Azienda ULSS n. 17 di Este	76
Azienda ULSS n. 18 di Rovigo	67
Azienda ULSS n. 19 di Adria	38
Azienda ULSS n. 20 di Verona	72
Azienda ULSS n. 21 di Legnago	61
Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo	56
T O T.	1050

Presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, le carenze riscontrate nel 2013 hanno riguardato le inappropriate condizioni dei locali di deposito, l'assenza o il non regolare impiego dei DPI e le non corrette condizioni di conservazione dei prodotti fitosanitari. Inoltre, frequente è la mancanza, la cattiva conservazione o la carente compilazione del "Registro dei trattamenti", assieme all'assenza di altra documentazione, compresa la "scheda di sicurezza" che deve accompagnare ciascun prodotto fitosanitario.

Oltre alle suddette carenze riscontrate nel corso della pregressa attività di controllo presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, è necessario considerare i principi contenuti nel Decreto Interministeriale del 22.1.2014 (PAN) relativamente all'uso sostenibile degli stessi prodotti e pertanto nell'ambito dell'attività di vigilanza – anche attraverso un esame del Registro dei trattamenti, altri documenti presso l'utilizzatore, oppure attraverso un riscontro durante il trattamento - dovranno essere verificati i seguenti requisiti:

- il possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- la presenza, la conservazione e la corretta gestione del Registro dei trattamenti;
- la corrispondenza tra i tempi, il numero delle applicazioni e le dosi di prodotti fitosanitari indicate nel Registro dei trattamenti e le indicazioni contenute nell'etichetta. A tal fine, sono auspicabili verifiche in campo durante o successivamente all'impiego;
- le corrette modalità di stoccaggio, manipolazione, diluizione, miscelazione, gestione delle rimanenze e dei vuoti bonificati delle confezioni di prodotto fitosanitario utilizzato secondo le norme vigenti;
- l'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- l'utilizzo della cartellonistica antinfortunistica, assieme alla presenza di cartelli per avvisare la popolazione ed impedire l'accesso all'area trattata.
- il buon funzionamento delle irroratrici, verificando se il gestore ha effettuato il relativo controllo;
- la tutela delle aree sensibili;
- l'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati per lo specifico risultato di difesa vegetale da ottenere;
- il rispetto dei Regolamenti comunali adottati in materia;
- l'eliminazione dei fenomeni di deriva;
- le modalità di distribuzione della miscela, in relazione alla DGR n. 1379 del 17.7.2012 ed al punto A.5 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- la riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, quali rete ferroviaria, stradale, aree frequentate dalla popolazione ed aree naturali protette;
- la diffusione delle metodiche di lotta biologica integrata.

L'attività di controllo potrà essere condotta anche sulla scorta dei seguenti criteri:

- individuazione, all'interno del territorio di competenza, di specifiche produzioni agricole su cui focalizzare l'attività di controllo, eventualmente concordandola con cooperative di produttori locali, se esistenti;
- estensione del controllo sui trattamenti nelle aree definite sensibili ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 128/2009 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2012;
- verifica circa le condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei macchinari utilizzati presso gli Istituti scolastici e professionali ad indirizzo agrario-ambientale, presenti nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ULSS, nei quali si effettuano coltivazioni agricole in pieno campo o protette.

Lo svolgimento di sopralluoghi di verifica proprio durante l'effettuazione dei trattamenti dovrà essere illustrato, nella relazione finale, attraverso una evidenza dei criteri di scelta delle imprese controllate, nonché dei tempi e delle circostanze che hanno determinato tale scelta.

Nella compilazione della scheda, allorquando si inserisce il numero delle infrazioni, dovranno esclusivamente essere considerate le irregolarità che hanno comportato l'adozione di sanzioni secondo la vigente normativa, mentre nella colonna osservazioni/indicazioni correttive andrà indicato il numero delle criticità che, seppur segnalate, non ha dato luogo all'adozione di sanzioni secondo la vigente normativa.

I risultati dell'attività istituzionale di vigilanza sull'impiego di prodotti fitosanitari, svolta secondo i criteri sopra illustrati, dovranno essere inseriti nella **scheda d)** di cui alle "Schede di rendicontazione dell'attività di vigilanza" connesse al Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari" (**Allegato B**) e quindi trasmessi, assieme agli altri risultati ed alla relazione finale dell'attività di vigilanza P.Re.fit. 2014, con nota accompagnatoria a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS, all'Autorità regionale competente (Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino") e – per conoscenza – anche alla Sezione Prevenzione e Sanità pubblica entro il **15/02/2015**.